



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ ROSINA SALVO “- TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet [www.rosinasalvo.edu.it](http://www.rosinasalvo.edu.it)

Circ. n. 104

Trapani 29/11/2021

Ai docenti  
Agli alunni  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito WEB

**Oggetto: Obbligo vaccinale personale scolastico dal 15 dicembre 2021.**

Il decreto che introduce il Super Green pass, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, è entrato in vigore dal 27 novembre 2021. Il testo finale del provvedimento si compone di dieci articoli e prevede tra l'altro **l'estensione dal 15 dicembre dell'obbligo vaccinale al personale della scuola**, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

**L'obbligo riguarda sia chi non ha ancora eseguito alcuna inoculazione che chi deve ricevere la terza dose**

L'obbligo scatta per tutto il personale scolastico dal 15 dicembre, ma è un obbligo che riguarda il piano vaccinale individuale. Obbligo al 15 dicembre non vuol dire che a quella data tutto il personale avrà prima, seconda e terza dose. **Il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso**, mentre il personale che ha già avviato il percorso dovrà attendere i tempi previsti dalle circolari del Ministero della Salute per le dosi successivi e comunque entro **i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.**

[Obbligo vaccinale docenti e Ata dal 15 dicembre: chi e cosa si deve fare \[FAQ AGGIORNATE\]](#)

[DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE \[PDF\]](#)

**Dal 6 dicembre al 15 gennaio** si applicheranno invece le nuove norme sul Super Green pass, valido solo per vaccinati e guariti dal Covid, anche in zona bianca

Nell'ottica di un progressivo allargamento dell'offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, è raccomandata, **a partire dal 1° dicembre 2021**, la

somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a **18 anni**, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di **almeno cinque mesi (150 giorni)** dal completamento dello stesso.

La raccomandazione è contenuta nella circolare 53886 del 25 novembre 2021, che trasmette la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS.

## [LA CIRCOLARE](#)

### **In caso di inadempimento, sospensione**

“Accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“. Non è dunque previsto il licenziamento.

Nessun licenziamento per l’inadempimento, ma sospensione dello stipendio. “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e’ efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

### **Come avviene il controllo?**

A controllare sarà il Dirigente scolastico, acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Ovvero con la nota piattaforma.

### **Sostituzione dei non vaccinati**

I dirigenti scolastici provvederanno, quindi, alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

**IL DIRIGENTESCOLOSTICO**

(Prof.ssa Messina Giuseppina)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93